

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PARMA

Regolamento interno del Consiglio di Disciplina approvato con deliberazione del 15/03/2017

Art. 1

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, ivi compresi i Collegi di Disciplina operanti nell'ambito del medesimo Consiglio, per quanto non già stabilito dalle superiori disposizioni vigenti.

Art. 2

Richiamo alla normativa Disciplinare vigente

Il procedimento disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta disciplinato dal D.Lgs. n. 139/2005, dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle norme del codice di procedura civile, nonché dalle altre disposizioni di legge e regolamento applicabili.

Il Consiglio di Disciplina, ovvero i Collegi di Disciplina, si sostituiscono nell'esercizio delle competenze disciplinari al Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale con delibera 8 novembre 2012, pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 15 maggio 2013, nonché del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 18-19 marzo 2015.

Art. 3

Il Presidente del Consiglio di Disciplina

Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

- a. convoca, almeno ogni sei mesi, il Consiglio di Disciplina; dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato;
- b. redige, sentiti i Presidenti dei Collegi di Disciplina, una relazione annuale sull'attività disciplinare, che viene illustrata al Consiglio di Disciplina nella prima seduta utile di ogni anno solare e successivamente pubblicata sul sito internet dell'Ordine;
- c. propone al Consiglio di Disciplina le modifiche del presente regolamento;
- d. dispone di volta in volta l'assegnazione delle pratiche ai Collegi di Disciplina trasmettendola alla Segreteria dell'Ordine e vigila sul loro funzionamento, ferma restando l'autonomia decisionale di questi ultimi. L'assegnazione delle pratiche ai Collegi avverrà secondo i seguenti criteri:
 - 1) Al Collegio n. 1 le pratiche attinenti a possibili responsabilità disciplinari degli iscritti a seguito di esposti o notizie acquisite da fonti esterne;
 - 2) Al Collegio n. 2 le pratiche attinenti a responsabilità disciplinari degli iscritti rilevate d'ufficio: regolamenti di FPC, morosità, pec, polizza professionale e così via;
 - 3) Al Collegio n. 3 le pratiche che non potranno essere espletate dai Collegi n. 1 e n. 2 per impossibilità del loro funzionamento a seguito di incompatibilità, astensioni, ricusazioni dei componenti od altro.
- e. può disporre, in casi di particolare complessità, che una pratica sia trattata dal Consiglio di

Disciplina nella sua collegialità, nominando in tal caso sé medesimo o altro membro quale relatore e comunicando l'assegnazione alla Segreteria dell'Ordine;

- f. qualora per un determinato procedimento disciplinare possa intervenire la prescrizione entro 6 (sei) mesi, può invitare il Collegio di Disciplina interessato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale, in caso di ulteriore inerzia, la pratica può essere assegnata ad altro Collegio di Disciplina;
- g. esercita le funzioni di Presidente di Collegio di Disciplina nei casi previsti dall'art. 7 del presente regolamento, salva la facoltà ivi prevista di designare in sua vece altro Presidente di Collegio;
- h. svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

Art. 4

Il Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina:

- a. tratta le pratiche disciplinari che gli vengono assegnate dal Presidente ai sensi dell'art. 3, lettera e) del precedente articolo;
- b. esamina l'andamento generale dell'attività disciplinare e può deliberare eventuali interventi utili a migliorarne la trasparenza, l'efficienza e l'economicità;
- c. delibera sulle modifiche al presente regolamento;
- d. può deliberare, su proposta del Presidente, eventuali indirizzi e/o criteri predeterminati di assegnazione delle pratiche disciplinari.

Art. 5

I Collegi di Disciplina

Nell'ambito del Consiglio di Disciplina sono istituiti i Collegi di Disciplina identificati come n. 1, n. 2 e n. 3.

Ogni Collegio di Disciplina è composto da tre a quattro membri ordinari, nominati dal Presidente del Consiglio di Disciplina, assicurando che tutti i membri ordinari del Consiglio di Disciplina diversi dal Presidente facciano parte di un Collegio.

Le funzioni del Presidente di ciascun Collegio di Disciplina sono svolte dal membro ordinario avente i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con delibera 8 novembre 2012.

Il Presidente di ciascun Collegio di Disciplina, a seguito di ogni assegnazione, con atto trasmesso alla Segreteria dell'Ordine, nomina un relatore, individuandolo in sé medesimo o in un altro membro del Collegio; inoltre dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato; infine cura, avvalendosi della Segreteria dell'Ordine, la comunicazione delle decisioni disciplinari previste dall'ordinamento e le pubblicazioni previste dalla legge.

I membri non aventi funzione di Presidente di ciascun Collegio di Disciplina svolgono anche le funzioni di membri aggiunti di altro Collegio di Disciplina così individuato:

- a) i membri del Collegio n. 1 operano come membri aggiunti del Collegio n. 2;
- b) i membri del Collegio n. 2 operano come membri aggiunti del Collegio n. 3;
- c) i membri del Collegio n. 3 operano come membri aggiunti del Collegio n. 1.

Art. 6

La Segreteria dell'Ordine

La Segreteria dell'Ordine:

provvede, ferme restando le competenze della Presidenza e del Consiglio dell'Ordine, al

funzionamento materiale del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina;
comunica ai Presidenti dei Collegi di Disciplina le assegnazioni di competenza e mette a loro disposizione la documentazione;
comunica le nomine ai relatori, se non già comunicate verbalmente dal Presidente con atto verbalizzato, e annota in apposito registro le assegnazioni e le nomine di cui al presente regolamento;
conserva le pratiche disciplinari presso la Segreteria dell'Ordine, con le opportune garanzie di riservatezza.

Art. 7

Composizione dei Collegi di Disciplina in sede deliberante e competenze dei Presidenti

Ciascun Collegio di Disciplina opera con la partecipazione di 3/4 membri, di norma identificati nei suoi membri ordinari.

Le convocazioni di ciascun Collegio sono disposte dal suo Presidente e comunicate a cura della Segreteria dell'Ordine.

Il Presidente del Collegio di Disciplina dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato.

In caso di assenza, ovvero di indisponibilità, anche a seguito di astensione e/o ricusazione, del Presidente di un Collegio, le sue funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Disciplina, salva la facoltà per quest'ultimo di designare in sua vece il Presidente di altro Collegio di Disciplina.

In caso di indisponibilità o assenza anche a seguito di astensione e/o ricusazione di altri membri ordinari, il Presidente di ciascun Collegio o chi ne fa le veci, assicura la partecipazione alle sedute del Collegio di 3/4 membri convocando il membro aggiuntivo avente la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, ovvero, qualora vi siano membri ordinari non iscritti all'Albo, da quello con la maggiore anzianità anagrafica e se necessario entrambi i membri aggiuntivi.

Qualora per una pratica si renda impossibile la decisione ad opera di un Collegio di Disciplina, il Presidente di tale Collegio la rimette al Presidente del Consiglio di Disciplina per le determinazioni di competenza.

Art. 8

Astensione e ricusazione

Sull'astensione o ricusazione di un membro di un Collegio di Disciplina, ivi compreso il Presidente, decide il medesimo Collegio, in assenza dell'interessato e con la partecipazione del Presidente e/o dei membri aggiuntivi individuati ai sensi dell'art. 7.

Se non è possibile assicurare la presenza di 3/4 componenti e non si tratta di impedimento temporaneo risolvibile con breve rinvio senza pregiudizio del procedimento, sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio di Disciplina in assenza di chi sia interessato.

Se l'astensione o la ricusazione riguardano una pratica assegnata al Consiglio di Disciplina nella sua collegialità, su di essa decide il medesimo Consiglio in assenza di chi sia interessato.

Art. 9

Responsabile del procedimento

In relazione a ciascun procedimento disciplinare, il responsabile del procedimento è il Presidente del Collegio di Disciplina al quale la pratica è affidata, ovvero è il Presidente del Consiglio di Disciplina prima di tale assegnazione o nel caso di pratica assegnata al Consiglio. Sono fatte salve le competenze del relatore nominato per ciascuna pratica.

Art. 10

Disposizione transitoria

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma ed entrerà in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.